



DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO VI

Mogadiscio, 29 Dicembre 1965

Suppl. n. 9 al n. 12

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100, Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 28 Dicembre 1965, n. 3 — <i>Istituzione di una imposta valutaria sui pagamenti con l'estero.</i>	Pag. 3
DECRETO LEGISLATIVO 28 Dicembre 1965, n. 4 — <i>Imposta sulla circolazione degli autoveicoli.</i>	» 5
DECRETO LEGISLATIVO 28 Dicembre 1965, n. 5 — <i>Istituzione dei diritti amministrativi e di statistica.</i>	» 16
DECRETO LEGISLATIVO 28 Dicembre 1965, n. 6 — <i>Istituzione dell'imposta sugli acquisti e sgravi fiscali.</i>	» 18
DECRETO LEGISLATIVO 28 Dicembre 1965, n. 7 — <i>Ripartizione tassa portuale.</i>	» 21

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO

28 Dicembre 1965, n. 3.

Istituzione di una imposta valutaria sui pagamenti con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 62 della Costituzione;

VISTA la Legge 21 Dicembre 1965, n. 24, contenente delega al Governo in materia fiscale per la copertura del bilancio di previsione dello Stato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi ed agli effetti della «Decisione» n. 237-2 del 18 Dicembre 1947 del Comitato Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, dal Direttore Generale di quella Organizzazione con suo telegramma in data 19 Novembre 1965;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Istituzione dell'imposta

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Legge è istituita in via temporanea, per far fronte alle necessità del bilancio per l'esercizio 1966, un'imposta valutaria su tutti i pagamenti con l'estero effettuati presso le aziende di credito e loro filiali operanti nel territorio della Repubblica.

Art. 2

Misura dell'imposta

1. L'imposta di cui all'Art. 1 viene determinata nella misura del 3 (tre) per cento dell'ammontare di ciascun pagamento effettuato sull'estero a qualsiasi titolo presso le Aziende di credito e le filiali di banche operanti in Somalia.

Art. 3

Metodo di esazione

1. L'imposta valutaria di cui al predetto articolo 1 è riscossa dalle banche, in aggiunta alla vigente commissione valutaria del 0,70 (zero settanta) per cento, che resta invariata, all'atto della effettuazione dell'operazione.

2. Le banche provvedono quotidianamente a versare, con apposite distinte, l'importo complessivo da loro riscosso nella giornata a titolo di imposta valutaria alla più vicina Filiale della Banca Nazionale Somala.

3. La Banca Nazionale Somala è autorizzata ad effettuare ogni controllo od ispezione ritenuto utile ai fini dell'accertamento della regolarità delle operazioni di esazione della ricordata imposta valutaria.

4. La Banca Nazionale Somala segnala quotidianamente al Ministero delle Finanze le entrate derivanti dalla presente imposta e provvede al loro versamento alla Tesoreria in relazione alle fatture di versamento di volta in volta emesse dal predetto Ministero delle Finanze.

Art. 4

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Decreto Legislativo sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 28 Dicembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

DECRETO LEGISLATIVO

28 Dicembre 1965, n. 4.

Imposta sulla circolazione degli autoveicoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 62 della Costituzione;
VISTA la Legge 21 Dicembre 1965, n. 24, che delega il Governo ad emanare, entro il 31 Dicembre 1966, norme fiscali aventi forza di legge per la copertura del bilancio di previsione;
SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Titolo I — NORME GENERALI

Art. 1

Territorialità dell'imposta

Con decorrenza 1° Gennaio 1966, è istituita una imposta sulla circolazione degli autoveicoli nel Territorio della Repubblica.

Art. 2

Soggetto passivo dell'imposta

Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica o giuridica proprietaria dell'autoveicolo.

Art. 3

Oggetto dell'imposta

1. Oggetto dell'imposta sono gli autoveicoli in relazione alla potenza in HP., alla portata in q.li e alla loro natura o speciale destinazione.

2. Ai fini della presente Legge si considerano autoveicoli le autovetture, gli autocarri, gli autobus, i motocarri, i motofurgoni, i motocicli, le moteleggere, gli scooters, le motocarrozzette, i velocipedi con motore ausiliario, i rimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone o destinati ad usi speciali diversi dal trasporto di cose.

Art. 4

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è la circolazione dell'autoveicolo sulle strade ed aree pubbliche del territorio della Repubblica.

Art. 5

Esenzioni permanenti

Sono esenti dall'imposta di circolazione:

- a) gli autoveicoli di proprietà dello Stato, anche se immatricolati con targa civile;
- b) gli autoveicoli di proprietà degli agenti diplomatici e consolari regolarmente accreditati, a condizione di reciprocità;
- c) gli autoveicoli di proprietà delle Nazioni Unite e delle relative Agenzie Specializzate ovvero di enti, o di Organizzazioni estere o di esperti e tecnici di Stati esteri, in conformità agli Accordi Internazionali;
- d) gli autoveicoli di Enti ospedalieri e di associazioni umanitarie, destinati esclusivamente al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche;
- e) gli autoveicoli adibiti ai trasporti funebri;
- f) gli autoveicoli antincendi.

Art. 6

Esenzioni Temporanee

1. Gli autoveicoli importati temporaneamente dall'estero, appartenenti a persone o enti residenti o domiciliati stabilmente all'estero, sono esenti dall'imposta per il trimestre solare in corso alla data della temporanea importazione e per il successivo trimestre.

2. Il periodo di durata dell'esenzione è annotato sul documento di circolazione dagli Uffici Doganali competenti, ai fini doganali, al rilascio della temporanea importazione.

3. Trascorso il periodo di esenzione prevista dai precedenti comma, gli autoveicoli sono tenuti in ogni caso al pagamento dell'imposta, nelle misure e con le modalità previste dal presente decreto legislativo.

Art. 7

Aliquote proporzionali

Le aliquote proporzionali dell'imposta sono stabilite, per anno solare, nelle seguenti misure:

a) — Autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di persone per uso privato o di rimessa:

Fino a 8 HP	Sh. So.	120
Da oltre 8 HP a 11 HP	» »	180
Da oltre 11 HP a 14 HP	» »	240
Da oltre 14 HP a 18 HP	» »	320
Da oltre 18 HP a 22 HP	» »	480
Da oltre 22 HP a 26 HP	» »	640
Da oltre 26 HP a 30 HP	» »	800
Da oltre 30 HP a 35 HP	» »	1000
Oltre 35 HP	» »	1200

b) — Autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza (Taxi):

Fino a 8 HP	Sh. So.	96
Da oltre 8 HP a 11 HP	» »	144
Da oltre 11 HP a 14 HP	» »	192
Da oltre 14 HP a 18 HP	» »	256
Da oltre 18 HP a 22 HP	» »	384
Da oltre 22 HP a 26 HP	» »	512
Da oltre 26 HP a 30 HP	» »	640
Da oltre 30 HP a 35 HP	» »	800
Oltre 35 HP	» »	960

c) — Autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizi pubblici di linea debitamente autorizzati con regolare atto di concessione:

Fino a 15 HP	Sh. So.	160
Da oltre 15 HP a 20 HP	» »	200
Da oltre 20 HP a 30 HP	» »	240
Da oltre 30 HP a 40 HP	» »	320
Da oltre 40 HP a 50 HP	» »	400
Oltre 50 HP	» »	600

d) — Autoveicoli e rimorchi, compresi i motocarri e motofurgoncini, adibiti esclusivamente al trasporto di cose:

PORTATA	Autoveicoli Sh. So.	Rimorchi Sh. So.
Fino a q.li 10	100	80
Da oltre q.li 10 a q.li 20	220	160
Da oltre q.li 20 a q.li 30	340	240
Da oltre q.li 30 a q.li 40	460	320
Da oltre q.li 40 a q.li 50	580	400
Da oltre q.li 50 a q.li 60	700	480
Da oltre q.li 60 a q.li 70	820	560
Oltre q.li 70	1000	700

Art. 8

Aliquote fisse

Le aliquote fisse dell'imposta sono stabilite, per anno solare, nelle seguenti misure:

- a) — Motocicli, motoleggere, scooters, motocarrozette e velocipedi con motore ausiliario per uso privato o in servizio pubblico da piazza Sh. So. 60
- b) — Circolazione di prova, per ogni targa concessa dal Pubblico Registro Automobilistico:
 - Autovetture, autobus, autocarri e rimorchi Sh. So. 400
 - Motocicli, motoleggere, scooters, motocarrozette e velocipedi con motore ausiliario Sh. So. 100
- c) — Autoveicoli e rimorchi destinati per la loro natura ad usi speciali diversi dal trasporto di cose, quali ad esempio, trattatrici stradali, autoinnaffiatrici, autotrebbeatri, autosgranatrici, autogru, auto-saldatrici, etc. Sh. So. 60
- d) — Imposta fissa dovuta per il trasporto di persone, debitamente autorizzato, con gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui alla lettera d) dell'art. 7 Sh. So. 200

Titolo II — ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

Art. 9

Accertamento

1. L'accertamento e la riscossione dell'imposta sono demandati all'Ufficio imposte indirette sugli affari, o in mancanza agli uffici finanziari debitamente autorizzati dal Ministro delle Finanze.

2. La potenza dei motori degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone di cui all'art. 7, viene espressa in HP ed è quella risultante dal certificato di circolazione in base ai calcoli tecnici fissati per la sua determinazione.

3. La portata degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'Art. 7, è pari alla differenza espressa in quintali tra il peso massimo a pieno carico e la tara dell'autoveicolo.

4. La determinazione degli autoveicoli indicati nelle lettere a) e b) dell'Art. 8 si effettua rispettivamente in base alla natura particolare ed alle caratteristiche dell'autoveicolo nonchè in relazione alla speciale destinazione diversa dal trasporto di cose.

Art. 10

Accertamento suppletivo

1. L'autoveicolo che, nel corso dell'anno, sia destinato ad uso diverso da quello accertato ai fini dell'imposta, è soggetto alla maggiore imposta relativa al nuovo uso.

2. Ove si verifichi il caso inverso non è dovuto alcun rimborso.

Art. 11

Dischi-contrassegno

L'Ufficio competente, all'atto del pagamento dell'imposta, deve rilasciare un disco-contrassegno a titolo di ricevuta dell'avvenuto pagamento.

2. I dischi-contrassegno sono firmati dall'agente di riscossione e devono indicare il numero della targa dell'autoveicolo, l'am-

montare dell'imposta corrisposta ed il periodo al quale essa si riferisce nonchè, per gli autoveicoli non soggetti ad immatricolazione, il numero del motore o del telaio.

3. Le varie specie di dischi-contrassegno e le relative caratteristiche sono determinate dal Ministro delle Finanze che può variarne annualmente i caratteri ed il colore.

Art. 12

Dischi-contrassegno degli autoveicoli esenti

1. Gli autoveicoli esenti d'imposta ai sensi dell'Art. 5, devono essere muniti di un disco-contrassegno speciale rilasciato dall'Ufficio imposte indirette sugli affari di Mogadiscio, su richiesta dell'interessato.

2. La richiesta deve contenere il nome del proprietario, gli estremi d'individuazione dell'autoveicolo, il titolo dell'esenzione. Con la richiesta devono essere esibiti la licenza di circolazione ed i documenti giustificativi dell'esenzione.

3. Gli autoveicoli di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli dell'Esercito Nazionale e delle Forze di Polizia, sono esentati dagli obblighi cui ai precedenti comma, a condizione che siano provvisti di speciali targhe di riconoscimento.

Art. 13

Obbligatorietà del disco-contrassegno

1. Gli autoveicoli devono essere sempre muniti del disco-contrassegno che costituisce la prova esteriore del pagamento dell'imposta o del beneficio dell'esenzione.

2. I dischi-contrassegno, a cura degli interessati, devono essere fissati in modo visibile sulla parte esteriore, esclusi i fari, dell'autoveicolo, e, per i rimorchi, sulla parte anteriore della motrice.

3. E' vietata la circolazione degli autoveicoli sprovvisti del disco-contrassegno, salvo l'ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'Art. 6 e del terzo comma dell'Art. 12 del presente decreto legislativo.

Art. 14

Smarrimento del disco-contrassegno

1. In caso di smarrimento o di deterioramento del disco-contrassegno, l'interessato può richiedere all'ufficio competente, con domanda motivata, il rilascio di un duplicato del disco o di un certificato sostitutivo dietro esibizione del libretto di circolazione da cui risulti il pagamento dell'imposta e previo pagamento di un diritto fisso di Sh. So. 10.

2. Il rilascio del duplicato o del certificato sostitutivo è annotato sul libretto di circolazione.

3. Non si dà luogo a rilascio del duplicato o del certificato sostitutivo nei confronti degli autoveicoli non soggetti ad immatricolazione presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Titolo III — RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Art. 15

Modalità

1. L'imposta è riscossa ad anno solare dagli uffici competenti e diviene esigibile con il primo gennaio di ogni anno.

2. Gli estremi della riscossione sono annotati sul libretto di circolazione o sul certificato d'idoneità. Tale annotazione costituisce la sola prova del pagamento dell'imposta.

3. Per gli autoveicoli non soggetti ad immatricolazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, la prova del pagamento è costituita esclusivamente dal disco-contrassegno di cui all'Art. 11.

Art. 16

Riscossione dell'imposta proporzionale

La riscossione dell'imposta proporzionale di cui all'Art. 7 si esegue nelle seguenti forme:

a) Per l'intero anno solare entro il 15 gennaio di ogni anno;

- b) Per periodi trimestrali decorrenti dal 1° Gennaio, dal 1° Aprile dal 1° Luglio e dal 1° Ottobre non oltre il quindicesimo giorno dall'inizio di ciascun trimestre;
- c) Per il rimanente periodo dell'anno, dedotti i trimestri interamente decorsi, nel caso in cui gli autoveicoli inizino la circolazione nel corso dell'anno.

Art. 17

Riscossione dell'imposta fissa

1. La riscossione dell'imposta fissa di cui all'Art. 8, si esegue in unica soluzione entro il 15 gennaio di ogni anno.

2. Nel caso in cui gli autoveicoli di cui al predetto articolo 8, inizino la circolazione nel corso dell'anno, sono ammessi in detrazione tanti quarti dell'imposta fissa quanti sono i trimestri interamente decorsi.

Art. 18

Riscossione dell'imposta suppletiva

1. L'imposta suppletiva di cui all'Art. 10, nonché l'eventuale imposta suppletiva dovuta per altra causa, è riscossa, previo rilascio di ordinarie bollette di riscossione, in conformità alle disposizioni dell'imposta di registro.

2. L'imposta suppletiva deve essere annotata, ai sensi dell'art. 15, sul libretto di circolazione o sul certificato d'idoneità.

Titolo IV — SANZIONI

Art. 19

Sanzioni penali

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque allo scopo di evadere l'imposta, faccia uso di dischi-contrassegno falsificati o rilasciati per autoveicoli diversi, è punito con l'ammenda da Sh. So. 300 a Sh. So. 3000 ed è soggetto al pagamento di una soprattassa pari a due volte l'imposta evasa o non pagata oltre al pagamento dell'imposta.

2. L'ammenda è raddoppiata in caso di recidiva e triplicata in caso di recidiva reiterata.

3. Il ritardato pagamento dell'imposta oltre il quindicesimo giorno dalle date di scadenza fissate dall'Art. 16, costituisce reato finanziario ed è punito con le sanzioni penali previste dal precedente comma. In tal caso, la sanzione penale assorbe quella amministrativa di cui all'art. 20 lettera a).

Art. 20

Sanzioni amministrative

Per i seguenti illeciti amministrativi sono comminate le seguenti sanzioni amministrative:

- a) Per ritardato pagamento non superiore ai giorni quindici dalle date di scadenza fissate dall'Art. 16:

Sanzione amministrativa da Sh. So. 150 a Sh. So. 600 e soprattassa pari all'imposta non pagata oltre al pagamento dell'imposta stessa.

- b) Per mancato pagamento dell'imposta fissa prevista dall'Art. 8 lettera d), relativa al trasporto di persone con autoveicoli adibiti al trasporto di cose:

Sanzione amministrativa da Sh. So. 150 a Sh. So. 600, e soprattassa pari all'imposta oltre al pagamento dell'imposta stessa;

- c) Per destinazione dell'autoveicolo ad usi diversi per i quali è dovuta un'imposta maggiore di quella corrisposta o per carico di cose superiore alla portata risultante dal documento di circolazione:

Sanzione amministrativa da Sh. So. 150 a Sh. So. 600 oltre al pagamento della differenza d'imposta dovuta in relazione all'uso diverso o in ragione del maggiore carico trasportato;

- d) Per uso della targa di prova per fini diversi o per la circolazione di prova senza targa:

Sanzione amministrativa da Sh. So. 150 a Sh. So. 600, oltre al pagamento dell'imposta dovuta in relazione alle caratteristiche dell'autoveicolo;

- e) Per uso di targa di prova scaduta o per mancata restituzione della targa al Pubblico Registro Automobilistico:

Sanzione amministrativa da Sh. So. 30 a Sh. So. 120;

- f) Per gli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di piazza o di linea sprovvisti della speciale targa o altro contrassegno prescritto dalle vigenti disposizioni:

Sanzione amministrativa da Sh. So. 30 a Sh. So. 120;

- g) Per gli autoveicoli sprovvisti di documento di circolazione, o di disco-contrassegno ovvero provvisti di disco-contrassegno non apposto in modo visibile ai sensi dell'Art. 13, ancorchè l'imposta sia stata corrisposta:

Sanzione amministrativa da Sh. So. 30 a Sh. So. 120;

- h) Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente decreto legislativo:

Sanzione amministrativa da Sh. So. 15 a Sh. So. 60.

Art. 21

Organi di accertamento delle violazioni

Son competenti ad accertare le violazioni delle norme del presente decreto legislativo:

- a) i funzionari dell'amministrazione finanziaria muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero delle Finanze;
- b) gli ufficiali e gli agenti della polizia tributaria e della polizia ordinaria;
- c) le guardie municipali e gli ilalo;
- d) ogni altro pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accerti la sussistenza di un fatto penalmente perseguibile ai sensi dell'art. 19 del presente decreto legislativo.

Art. 22

Diritti dovuti ai verbalizzanti

1. I verbalizzanti hanno diritto ad una quota pari al 10% delle ammende e delle sanzioni amministrative effettivamente riscosse dai competenti uffici.

2. Gli uffici competenti sono autorizzati a dedurre dalle somme riscosse indicate nel precedente comma, la quota spettante ai verbalizzanti, previo rilascio di ricevuta da allegare ai conti mensili.

Art. 23

Solidarietà

Il conducente ed il proprietario dell'autoveicolo sono obbligati in solido al pagamento delle sanzioni amministrative e delle soprattasse previste dal presente decreto legislativo.

Art. 24

Accertamento e repressione delle violazioni e norme di procedura

La legge relativa alle norme sull'accertamento e sulla repressione di violazioni delle leggi finanziarie si applica alle violazioni previste dal presente decreto legislativo.

Titolo V — NORME FINALI

Art. 25

Prescrizione

1. I reati e le infrazioni amministrative previste dal presente decreto legislativo, per i quali non siano stati iniziati procedimenti ai sensi dell'Art. 24, si estinguono per prescrizione, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'accertamento della violazione.

2. Nello stesso termine decorrente dalla data del pagamento dell'imposta, si prescrive il diritto alla riscossione della eventuale imposta suppletiva di cui all'Art. 18.

Art. 26

Norme regolamentari

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad emanare norme regolamentari di attuazione del presente decreto legislativo.

Art. 27

Abrogazione

Sono abrogate tutte le norme concernenti l'imposta sulla circolazione degli autoveicoli, nonchè ogni altra norma contraria o incompatibile con quelle del presente decreto legislativo.

Art. 28

Entrata in vigore

Il presente Decreto Legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente Decreto Legislativo sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, 28 Dicembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

DECRETO LEGISLATIVO

28 Dicembre 1965, n. 5.

Istituzione dei diritti amministrativi e di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 62 della Costituzione;

VISTA la Legge 21 Dicembre 1965, n. 24, che delega il Governo ad emanare entro il 31 Dicembre 1965, norme fiscali aventi forza di legge per la copertura del bilancio di previsione;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Oggetto e aliquota

Le merci importate ed esportate in via definitiva o temporanea sono soggette ad un diritto amministrativo e di statistica pari al 5% del valore imponibile, calcolato con gli stessi criteri di valutazione previsti dalla vigente tariffa doganale ovvero, per le merci in esportazione, in base ad una tabella dei valori imponibili determinata con decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 2

Esenzioni

Sono esenti dal diritto amministrativo e di statistica:

1. Le merci in transito ed in cabotaggio.
2. Le merci in temporanea importazione destinata alle fiere o mostre.
3. I materiali e le attrezzature esenti ai sensi della Legge 14 Giugno 1962, n. 18.
4. Le merci di cui agli artt. 20 e 21 della vigente tariffa doganale.
5. Gli animali domestici vivi di cui alla voce 1 dei dazi di esportazione della vigente tariffa doganale.

Art. 3

Accertamento e riscossione

L'accertamento e la riscossione dei diritti amministrativi e di statistica è demandato agli uffici doganali.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente Decreto Legislativo entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 28 Dicembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN
Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

DECRETO LEGISLATIVO

28 Dicembre 1965, n. 6.

Istituzione dell'imposta sugli acquisti e sgravi fiscali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 62 della Costituzione;

VISTA la Legge 21 Dicembre 1965, n. 24, che delega il Governo ad emanare, entro il 31 Dicembre 1965, norme fiscali aventi forma di legge per la copertura del bilancio di previsione;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

Imposta sugli acquisti

1. E' stabilita un'imposta sugli acquisti, sui beni importati nel territorio della Repubblica indicati nei seguenti articoli.

2. L'imposta è commisurata al valore imponibile calcolato con gli stessi criteri di valutazione previsti dalla vigente tariffa doganale.

Art. 2

Autovetture

Le autovetture adibite al trasporto di persone, (esclusi gli autobus, i furgoncini ed i camioncini), sono soggette all'imposta con le seguenti aliquote:

Fino a HP 11 (Cilindrata fino a cm ³ 1000)	Aliquota	Esente
Da oltre HP 11 a HP 16 (Cilindrata da oltre cm ³ 1000 a cm ³ 1500)	»	15%
Oltre HP 16 (Cilindrata oltre cm ³ 1500)	»	25%

Art. 3

Carburanti

La benzina e gli olii minerali grezzi e residui della distillazione sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote:

Benzina	Aliquota Sh. So. 10 per hl.
Olii minerali grezzi e residui della distillazione	» » » 10 » »

Art. 4

Bevande alcooliche

Le bevande alcooliche sono soggette all'imposta con le seguenti aliquote:

Vino comune e birra	Aliquota 20%
Vino marsala, vermouth, vini spumanti, spiriti puri dolcificati, aperitivi ed altre bevande con gradazione in alcool inferiore a 21 gradi	» 40%
Bevande alcooliche con gradazione in alcool di 21 gradi o superiore	» 80%

Art. 5

Profumi e cosmetici

Le profumerie alcooliche e non alcooliche (esclusi i dentifrici il talco in polvere ed il borotalco), i cosmetici ed i preparati per parucchieri e profumieri sono soggetti all'imposta con un'aliquota del 25%.

Art. 6

Frigoriferi, elettrodomestici, registratori

I frigoriferi e loro parti, gli elettrodomestici ed i registratori del suono e della voce sono soggetti all'imposta con un'aliquota del 15%.

Art. 7

Dischi e nastri magnetici

I dischi, i nastri magnetici ed il materiale fotografico e cinematografico sono soggetti all'imposta con l'aliquota del 15%.

Art. 8

Gioielleria

I prodotti di gioielleria sono soggetti all'imposta con la aliquota del 20%.

Art. 9

Caffè

Il caffè in grani o macinato, crudo o tostato è soggetto all'imposta con l'aliquota del 25%.

Art. 10

Zucchero

Lo zucchero di barbabietola o di canna e gli altri zuccheri sono soggetti all'imposta con l'aliquota di Sh. So. 70 per q.le lordo.

Art. 11

Sgravi fiscali sulle banane

Il dazio di esportazione sulle banane di cui alla voce 12 della vigente tariffa doganale è ridotto da Sh. So. 6 a Sh. So. 2 per quintale netto.

Art. 12

Abrogazione

E' abrogata ogni norma contraria od incompatibile con quelle del presente Decreto Legislativo.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Decreto Legislativo entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Mogadiscio, li 28 Dicembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

DECRETO LEGISLATIVO

28 Dicembre 1965, n. 7.

Ripartizione fassa portuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 62 della Costituzione;

VISTA la legge 21 Dicembre 1965, n. 24, che delega il Governo ad emanare, entro il 31 Dicembre 1966, norme fiscali aventi forza di legge per la copertura del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 24 del Decreto Legge 11 Aprile 1963, n. 5, convertito nella Legge 10 Giugno 1963, n. 7, relativo alla istituzione dei diritti portuali;

VISTO l'art. 6 della Legge 14 Giugno 1962, n. 19 relativa alla istituzione dell'Ente Portuale;

SU PROPOSTA del Ministro delle Finanze;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1

La tassa portuale istituita con D. L. 11 Aprile 1963, n. 5, convertito nella legge 10 Giugno 1963, n. 7, è dovuta per il 50% allo Stato e per il rimanente 50% all'Ente Portuale.

Art. 2

L'accertamento e la riscossione della tassa sono demandati agli uffici doganali.

Art. 3

Il versamento della tassa sarà effettuato mensilmente all'Ente Portuale, previo rilascio di regolare ricevuta da allegare, quale titolo di scarico, ai rendiconti.

Art. 4

Il presente Decreto Legislativo entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente Decreto Legislativo sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Legge dello Stato.

Mogadiscio, li 28 Dicembre 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro delle Finanze
AWIL HAGI ABDULLAHI

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.